



Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Disciplina

affidente agli Ordini

Interprovinciale Chimici dell'Emilia Romagna

Provinciale Chimici di Reggio Emilia

Interprovinciale Chimici di Parma e Piacenza

Premessa

Il presente Regolamento costituisce il documento procedimentale delle funzioni di giudizio disciplinare attribuite al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Chimici dell'Emilia-Romagna, da cui è stato elaborato, successivamente approvato dal Consiglio di Disciplina, in ossequio alle disposizioni previste dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 1 – Principi generali

1. Il procedimento disciplinare ha la funzione di accertare le responsabilità disciplinari degli iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna (d'ora in poi, per brevità, *Ordine*) in merito alle proprie azioni ed omissioni che comportino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e ciò anche nel pieno rispetto dei canoni del giusto processo e del principio del contraddittorio.
3. Il procedimento è soggetto alla disciplina di cui al R.D. 1 marzo 1928, n. 842, al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e al presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile e la legge n. 241/1990.
4. L'applicabilità del presente Regolamento riguarda anche i casi di morosità verso l'Ordine, di violazione degli obblighi legati al possesso della PEC, del conseguimento dei crediti Formativi Professionali e della stipula, nei casi previsti, dell'assicurazione RC-Professionale.

Art. 2 – Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare dell'iscritto è accertata nei casi in cui sia provata l'inosservanza dei doveri professionali, nonché la mancata osservazione di leggi, regolamenti, discipline *et similia* per sua imprudenza, negligenza o imperizia.
2. Il Consiglio può prendere in considerazione il profilo soggettivo dell'iscritto in sede di comminazione della sanzione, che dovrà essere comunque proporzionata alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate, o possano derivare, da tali fatti.
3. Il procedimento disciplinare può essere attivato anche quando l'iscritto abbia commesso o ommesso fatti e/o attività non rientranti nell'ambito professionale, ma che tuttavia abbiano riflesso, anche indiretto, sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, la dignità e il decoro della categoria.

Art. 3 – Il Consiglio di Disciplina Territoriale

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale, istituito presso l'Ordine, è composto dai componenti nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Al Consiglio di Disciplina, cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'Ordine ad esso comunicate dal Presidente del Consiglio.
3. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere incaricato dal Presidente, a suo insindacabile giudizio e fino a successiva revoca, salva espressa facoltà del consigliere nominato di rinunciare all'incarico.
5. Al momento dell'insediamento di ogni Consiglio di Disciplina, sono individuati internamente i Collegi di Disciplina, composti da tre Consiglieri in ordine alfabetico secondo il cognome, al cui interno la funzione di Relatore è svolta dal componente che vanta la maggior anzianità di iscrizione all'albo o maggiore anzianità anagrafica. In caso di sostituzione di un Consigliere, il nuovo componente sostituisce di diritto il posto vacante. È data facoltà, a tutti i Collegi, di avvalersi della consulenza legale interna da parte del Consigliere afferente all'ambito giuridico, se presente.
6. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine.
7. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale dell'Ordine.
8. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Art. 4 – Astensione e ricsuazione

1. I componenti del Consiglio di Disciplina devono astenersi dalla loro attività quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. ove compatibili e possono essere ricsuati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine:
1) se hanno interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se essi stessi o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno, procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti; se, inoltre, sono amministratore o gerenti di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

2. È rimessa al Consiglio di Disciplina la valutazione della sussistenza dei motivi di cui al comma precedente.

Art. 5 – Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il responsabile del procedimento.

2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni;

b) nomina al suo interno, nella fase istruttoria, un relatore per ogni singolo procedimento;

c) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricusazione ai sensi dell'art. 4;

d) coordina e sovrintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;

e) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige, modera e governa le sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e comunica il risultato.

3. Nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni indicate nel comma 2 sono svolte dal Consigliere presente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 6 – Funzioni del Segretario

1. Il Segretario collabora e coopera con il Presidente in tutte le attività di cui al precedente articolo n. 5 comma 2, tanto in fase preparatoria delle riunioni di Consiglio, quanto in fase di gestione delle azioni e delle attività ad esse conseguenti.

2. Il Segretario trasmette alla Segreteria le informazioni necessarie per l'esecuzione degli adempimenti relativi ai procedimenti in corso, controllandone lo stato di avanzamento e relazionandone al Presidente.

3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario alle riunioni del Consiglio, il Presidente affida le funzioni di Segretario verbalizzante ad altro Consigliere che accetti.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in data diversa da quelle del Consiglio territoriale dell'Ordine, presso la sede dell'Ordine in seduta privata su indicazione del Presidente, il quale stabilisce anche l'ordine del giorno.

2. È riconosciuta la facoltà che la riunione del Consiglio venga richiesta, congiuntamente e per iscritto, da almeno un terzo dei consiglieri; la riunione dovrà tenersi entro trenta giorni da tale richiesta.

3. L'avviso di convocazione viene trasmesso ai Consiglieri mediante comunicazione scritta, da parte della Segreteria dell'Ordine, almeno 72 ore prima dell'ora fissata per la riunione, con precisa indicazione di data, ora ed ordine del giorno.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3 circa l'inoltro dell'avviso di convocazione da parte della Segreteria dell'Ordine, la convocazione per la seduta successiva ad altra seduta può avvenire anche mediante annuncio da parte del Presidente, al termine della seduta, con precisazione del giorno, dell'ora, della seduta successiva e del relativo ordine del giorno. I Consiglieri assenti al momento dell'annuncio devono essere comunque convocati dal Presidente con le modalità indicate nel comma precedente.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza semplice dei componenti. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara non validamente costituita la seduta del Consiglio rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta.

Art. 8 – Avvio dell'azione disciplinare

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio di disciplina spetta di regola:

a) al Consiglio dell'Ordine territoriale, al Consiglio nazionale, a terzi interessati e all'Ente di previdenza per ciò che attiene gli aspetti previdenziali;

b) al Ministero vigilante ed al Pubblico Ministero.

2. Si considerano interessati, tutti coloro che abbiano subito, o possano subire, un pregiudizio dalla condotta del professionista.

3. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti all'Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di disciplina territoriale, ma inviati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare. Il Consiglio di disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

4. La segnalazione disciplinare al Consiglio di disciplina territoriale deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate.

5. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine è competente il Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Chimici Territoriale avente il maggior numero di iscritti.

Art. 9 – Iter procedimentale preliminare - Preistruttoria

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della notizia, provvede all'apertura di un fascicolo, tenuto conto che gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati e sono distrutti da parte del Consiglio di Disciplina.
2. Successivamente all'apertura del fascicolo, il Presidente provvede a comunicare, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato l'apertura del fascicolo invitandolo a prenderne visione, e convocandolo per l'audizione preliminare. Contestualmente può richiedere l'eventuale produzione di memorie e documenti difensivi. Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni liberi.
3. Terminata la fase preistruttoria, sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di disciplina è chiamato a decidere, a maggioranza qualificata e a voto palese, sul dar luogo o meno al procedimento disciplinare.
4. Nell'eventualità che dalla suddetta relazione contenente i fatti sommariamente accertati nonché dalle dichiarazioni dell'incolpato, risultasse l'estraneità di quest'ultimo agli addebiti ovvero che il comportamento del professionista non sia lesivo di alcuna norma deontologica, il Consiglio di Disciplina provvederà all'archiviazione del procedimento dandone avviso all'interessato ed ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di fatti rilevanti. In caso contrario, si aprirà l'ulteriore distinta fase procedimentale istruttoria. Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con, eventuale allegazione del rapporto scritto, delle dichiarazioni fornite dall'incolpato e dal suo difensore, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.

Art. 10 – Archiviazione immediata

1. In riferimento al precedente art. 9, comma 4, il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del Presidente, fuori dai casi di richiesta proveniente dall'Autorità Giudiziaria, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare quando:
 - a) i fatti palesemente non sussistano;
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico;
 - d) i fatti non siano stati commessi da un Iscritto all'Ordine;
 - e) sia intervenuta prescrizione quinquennale o comunque *ex art. 11*.
2. Nel caso di cui alla lett. d) del precedente comma, ed ove l'incolpato sia comunque un Iscritto nell'Albo tenuto da altro Ordine territoriale, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l'azione disciplinare.

3. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato nonché ai soggetti che abbiano comunicato o esposto la notizia. La statuizione (decreto) di non luogo a procedere non è impugnabile.

Art. 11 – Prescrizione

1. L'illecito disciplinare del chimico si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.

3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Art. 12 – Apertura del Procedimento Disciplinare

1. Il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del Presidente, nei casi in cui decida ai sensi dell'art. 9 comma 3, individua il *Collegio di Disciplina* cui assegnare il procedimento e delibera la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, con contestuale formulazione delle contestazioni, comunicandola per tramite della Segreteria dell'Ordine, entro trenta giorni, all'Iscritto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, per le determinazioni di competenza.

2. Al Relatore del Collegio nominato ai sensi dell'art. 3.5, sono trasmessi gli atti relativi alla fase preliminare.

Art. 13 – Istruttoria

1. Il Relatore del Collegio di Disciplina provvede a far citare con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata l'incolpato a comparire a giorno e ora fissati, in un termine non inferiore a 10 giorni di calendario e non superiore a 30, per essere sentito e per presentare eventuali memorie e documenti a suo discarico. Dell'inizio del Procedimento è data comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e all'esponente.

2. La citazione deve essere succintamente motivata e contenere la specifica indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare ovvero l'indicazione delle norme di legge o regolamentari o del codice deontologico che si ritengono violate, e deve contenere

- l'autorità procedente (Collegio di disciplina dell'Ordine);

- il professionista incolpato;

- i fatti e circostanze contestati;
- l'indicazione dei fatti di cui si contesta la rilevanza disciplinare;
- l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono violate;
- il giorno, l'ora e la sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
- la facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un consulente.

3. Ove il Collegio lo reputi opportuno, può essere ascoltato anche l'esponente, nonché altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti, indicati o non dall'Iscritto o dall'esponente.

4. Il Collegio di Disciplina assume, altresì, tutte le notizie utili all'istruttoria nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.

5. Nell'ipotesi in cui l'Iscritto nei cui confronti è stato avviato il procedimento o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Collegio di Disciplina, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, ovvero, in difetto, procede in loro assenza.

6. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro dodici mesi dalla relativa apertura, salvo il caso di deliberata sospensione del procedimento ai sensi del successivo art. 16.

7. Il Collegio di Disciplina, su proposta del Consigliere relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori anche oltre il termine dei dodici mesi ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ventiquattro mesi, salvo quanto disposto dal successivo art. 16.

8. È compito del Presidente del Collegio provvedere alla nomina in sostituzione del componente che, per qualsiasi ragione, non possa più partecipare alla fase istruttoria.

Art. 14 – Udienza dibattimentale

1. Nel giorno stabilito ed indicato nell'atto di citazione, si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento. Il Relatore nomina il segretario del Collegio di disciplina.

2. Le udienze davanti al Collegio non sono pubbliche e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.

3. All'udienza il Relatore verifica preliminarmente l'avvenuta comunicazione della data dell'udienza ai componenti del Collegio disciplinare, al P.M., la regolarità della citazione dell'incolpato, del suo difensore se nominato e degli eventuali testimoni ammessi.

4. Nell'ipotesi che l'incolpato, o il suo difensore già nominato, abbiano documentato un loro legittimo impedimento a comparire, il Relatore rinvia la trattazione ad altra udienza, disponendo che sia data comunicazione agli assenti. Analogo provvedimento viene assunto nell'ipotesi di omessa comunicazione della data dell'udienza ad uno o più componenti del Collegio disciplinare.

5. Qualora l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, non giustificata da legittimo impedimento, si procede in sua assenza (art. 12 R.D. 1 Marzo 1928 n. 842).
6. All'udienza dibattimentale il Relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle indagini esperite. Successivamente vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, l'incolpato e se del caso l'esponente, nonché, eventualmente i testi ammessi con provvedimento del Collegio.
7. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
8. È facoltà del Relatore escludere le domande ridondanti, ripetitive inconferenti o irrilevanti da chiunque poste.
9. L'udienza può essere rinviata per legittimi impedimenti dei componenti del Collegio.
10. Il Collegio di disciplina può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine dei Chimici, previa autorizzazione dall'Ordine, con apposita delibera per la copertura spese.
11. Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il Collegio di disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incumbenti.
12. Di tutta l'attività svolta viene redatto il verbale in forma riassuntiva che viene firmato dal Relatore e dal Segretario.

Art. 15 – Decisione

1. Terminata l'istruttoria dibattimentale, il Relatore, il Pubblico Ministero (ove presente) e successivamente il difensore espongono le rispettive osservazioni, richieste e conclusioni. L'incolpato ha il diritto di esporre per ultimo le sue osservazioni.
2. Chiusa la discussione il Collegio di disciplina si ritira per deliberare. Il Collegio adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell'incolpato per essere sentito dal Collegio nelle forme regolamentari.
3. Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso *ex novo* con la riconvocazione delle parti.
4. La seduta si configura come una Camera di Consiglio e, pertanto, ogni componente:
 - non può uscire dalla sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione
 - non può astenersi, ma solo votare contro o a favore.
5. Si procede a votazione palese sui punti e sulle questioni indicate dal Relatore volta per volta.

6. Le decisioni del Collegio di disciplina sono adottate a maggioranza semplice. Il Collegio delibera con decisione motivata.

7. La decisione del Collegio di disciplina può consistere:

a) nell'archiviazione del procedimento;

b) nell'irrogazione di sanzioni.

8. Nel procedimento disciplinare non è prescritta, a pena di invalidità, alcuna continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né è prevista la lettura del dispositivo in udienza.

9. Ai sensi della legge 117/1988 art. 16 come modificato da sentenza Corte Costituzionale il Consigliere dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso.

Art. 16 – Sospensione

1. Il Collegio di Disciplina, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporre in qualsiasi momento la sospensione in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria; è comunque tenuto a sospendere d'ufficio il procedimento in caso di esercizio dell'azione penale da parte della competente autorità.

2. Il provvedimento di sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 11 comma 2.

3. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro trenta giorni.

4. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'iscritto nei cui confronti è stato avviato il procedimento, decorre nuovamente il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, il quale potrà essere interrotto dal verificarsi di eventi o dal compimento di atti procedurali aventi tale efficacia.

Art. 17 – Contenuto del provvedimento disciplinare

1. La deliberazione in caso di pronuncia di pene disciplinari, va presa su fatti sicuramente accertati e non su convincimenti o sospetti.

2. Il provvedimento deve essere argomentato, deve illustrare i fatti addebitati e, poi, essere congruamente e compiutamente motivato.

3. La decisione del Collegio, oltre ad indicare gli articoli delle norme deontologiche violate, deve altresì contenere l'indicazione di:

- autorità emanante (Collegio di disciplina presso il Consiglio di Disciplina dell'Ordine);
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;

- dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- termini e modalità per l'impugnazione del provvedimento;
- modalità di riammissione di cui all'art. 20.3
- sottoscrizione del Relatore e del Segretario.
- L'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici e l'indicazione del relativo termine-

Art. 18 – Sanzioni

1. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta, in base ai criteri temporali riportati al successivo art. 21, nonché delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

2. L'azione giudiziaria non sospende o impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del codice deontologico.

3. Le sanzioni disciplinari che il Collegio di disciplina può pronunciare sono:

- a) l'avvertimento,
- b) la censura,
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai sei mesi,
- d) la cancellazione dall'Albo.

L'**avvertimento** consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri.

La **censura** è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

Le sanzioni di **sospensione** dall'esercizio della professione e di **cancellazione** dall'Albo a seguito di provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività in corso.

4. Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate all'incolpato presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati al Consiglio dell'Ordine, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata A.R., o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (ovvero che offra certezza sulla avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.

Art. 19 – Pubblicità dei provvedimenti disciplinari

1. Il Relatore del Collegio trasmette subito al Presidente del Consiglio la decisione disciplinare adottata. È onere del Consiglio di Disciplina comunicare l'esito del procedimento disciplinare

all'Ordine territoriale che provvederà a notificarne copia all'interessato personalmente ed ai soggetti indicati al comma 3.

2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario *ex art.* 11, co. 3, R.D. 1 marzo 1928 n. 842. Soltanto l'avvertimento viene comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

3. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti, a cura dell'Ordine territoriale:

- Corte di Appello;
- Tribunale;
- Pubblico Ministero c/o il Tribunale;
- Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello;
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine territoriale;
- Ministero della Giustizia;
- Consiglio Nazionale dei Chimici;
- Consigli Ordini territoriali

Art. 20 – Impugnazione

1. Ricevuta la notifica (o la comunicazione se trattasi di avvertimento) della decisione disciplinare adottata dal Collegio di disciplina, il professionista, ove ritenesse tale decisione *ingiusta*, potrà adire il Consiglio Nazionale dei Chimici con ricorso scritto da far pervenire presso l'ufficio del Consiglio dell'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare, con le modalità e secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente al momento dell'impugnazione, che devono essere indicate espressamente nel provvedimento notificato. È irricevibile il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici quando sia presentato dopo il termine previsto dalla suddetta normativa.

Art. 21 – Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1. La riammissione all'Albo o all'Elenco speciale dei professionisti cancellati è disciplinata dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842.

2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diversi dalla cancellazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, analogamente a quanto richiesto al momento dell'iscrizione all'Ordine, decorsi rispettivamente:

- per il caso dell'avvertimento, un anno dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;

- per il caso della censura, due anni dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
- per il caso della sospensione, tre anni dal termine del periodo di sospensione dall'esercizio della professione.

3. Fatta salva la disciplina in materia di cancellazione, gli Iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina decorsi i tempi prescritti dal comma 2 del presente articolo. Il Consiglio di Disciplina decide entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'Iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

5. Nel caso in cui l'Iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio di Disciplina sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare.

6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

Art. 22 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e successive modificazioni, ai cui principi generali esso si ispira.

Art. 23 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Disciplina e viene pubblicato nel sito Internet istituzionale dell'Ordine.

2. Eventuali modifiche, integrazioni e revisioni del presente Regolamento dovranno essere approvate unicamente dal Consiglio di Disciplina Territoriale in seduta assembleare opportunamente convocata, con votazione favorevole della maggioranza qualificata dei due/terzi degli aventi diritto al voto, arrotondata per eccesso.